

TAR DELLA LOMBARDIA: I DIRITTI SOCIALI DEVONO ESSERE GARANTITI ANCHE IN PRESENZA DI DIFFICOLTÀ ECONOMICHE

Molto importante la sentenza del Tar, Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, n. 560/2016. Da un lato, a seguito del ricorso presentato dalla Sezione provinciale di Milano dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, ha riconosciuto il pieno diritto agli allievi con gravi difficoltà sensoriali agli interventi tiflodidattici e tifloinformatici che la Città metropolitana di Milano aveva negato sostenendo che la prestazione non era prevista «da alcuna fonte normativa statale né regionale come intervento obbligatorio», nonché alla luce degli attuali «tempi di crisi finanziaria acuta».

Dopo aver evidenziato le norme in base alle quali «l'inserimento scolastico dei minorati della vista rientra fra le competenze della Provincia», il Tar ha precisato che «i diritti sociali sono diritti perfetti, esigibili per il solo riconoscimento che hanno in Costituzione, a prescindere dalla esistenza di una legislazione ordinaria che ne definisca l'intervento».

Dopo aver rilevato che «il quadro normativo nel quale si inserisce l'erogazione della spesa da parte degli enti pubblici ed in particolare di quelli locali è sicuramente mutata a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 1/2012, che ha previsto il vincolo del pareggio tendenziale di bilancio», il Tar ha puntualizzato quanto segue: «In primo luogo la Corte costituzionale ha chiarito che la garanzia costituzio-

nale dei diritti fondamentali ha per oggetto il 'Contenuto essenziale' degli stessi (v. con riferimento al diritto alla salute le sentenze 267/1988, 251/2001 e 309/1999), il quale dev'essere sempre garantito gratuitamente, anche in presenza di difficoltà economiche dell'ente, alle persone indigenti o in gravi condizioni economiche».

Di particolare rilevanza la seguente precisazione del Tar: «Risulta chiaro quindi che la possibilità di limitare le spese destinate alla soddisfazione dei servizi indispensabili e dei diritti fondamentali può avvenire solo nel caso in cui gli amministratori abbiano effettuato tutti quei passaggi formali per certificare le condizioni economiche dell'ente, che sono il presupposto per la limitazione dell'esercizio dei suoi compiti. Ne consegue che le semplici difficoltà economiche non possono condurre l'ente ad eliminare le prestazioni di assistenza e di diritto allo studio che soddisfano diritti costituzionalmente garantiti. Il rilievo costituzionale di questi diritti, infatti, costituisce limite al potere discrezionale di allocazione delle risorse finanziarie che spetta agli organi dell'ente».

Pertanto – stante all'ottima sentenza in oggetto – a nostro avviso gli enti pubblici non possono limitare le prestazioni obbligatorie concernenti il diritto alla salute o allo studio o all'assistenza in tutti i casi in cui erogano finanziamenti per attività discrezionali.

Continuano i maltrattamenti ai soggetti deboli nella totale... (segue dalla pag. 41)

per essere cambiati. (...) Almeno venticinque gli episodi, con vittime bambini di età tra i 10 mesi e i tre anni».

“La Stampa” del 4 agosto 2016. Paolo Russo prende in esame la situazione degli ospizi lager segnalando che i Nas «nelle strutture ispezionate da gennaio ad oggi hanno riscontrato irregolarità quasi in un caso su tre» e precisa che nelle strutture abusive su 1.208 controlli i Nas hanno riscontrato «114 casi di maltrattamenti, 68 di abbandono di incapaci e via a seguire tra

farmaci scaduti, falsi medici e infermieri, lesioni personali e 15 casi di sequestro di persona».

“La Stampa” del 2 settembre 2016. Da Massimiliano Peggio viene segnalato che dalla Rsa dell'Asl To1 di Via Spalato è stato portato al Centro traumatologico ortopedico (Cto) un uomo di 81 anni con una frattura al femore della gamba destra. Non si è trattato di un incidente ma di una lesione provocata con violenza, forse un calcio. Le indagini sono in corso per accertarne l'autore.